

Circolare informativa: 2021 – 10 – YC

Pergine Valsugana, 22 aprile 2021

GESTIONE DEI RIFIUTI:

LE PRINCIPALI NOVITA' SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI (D.LGS. 116/2020)

È entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2020 per l'attuazione delle Direttiva n. 2018/851/UE che modifica la Direttiva n. 2008/98/CE e della Direttiva n. 2018/852/UE che modifica la Direttiva 1994/62/CE. La norma rende operativa per l'Italia la disciplina comunitaria dell'economia circolare dettando nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti da imballaggio.

Le principali novità introdotte dalla norma per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sono:

- Modifica delle definizioni (art. 184) ed in particolare di rifiuto urbano: sono considerati rifiuti urbani i rifiuti domestici ovvero i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che "sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies". Viene quindi superata la definizione di "rifiuti assimilati".
- Viene previsto il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale di tracciabilità (RENT) gestito con il supporto operativo dell'Albo Nazionale dei gestori ambientali. Gli adempimenti relativi all'iscrizione, compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari, dovranno essere definiti con appositi decreti. Questa gestione documentale richiederà alle aziende l'informatizzazione della gestione documentale sui rifiuti, anche con l'adozione di programmi e applicativi in grado di supportare la compilazione del registro di carico e scarico, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla norma.
- Per i rifiuti avviati a operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 (raggruppamenti e depositi preliminari), la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto sarà esclusa una volta ottenuta un'attestazione di avvenuto smaltimento da parte dell'impianto, oltre al formulario compilati e firmato a destino (art. 188).
- Scende da cinque a tra anni il periodo di conservazione del registro di carico e scarico dalla data di ultima compilazione e tutti i formulari ad esso collegati (art. 190).
- Viene chiarito che nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
- I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 193). Nel caso di attività di manutenzione e piccoli interventi edili, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli e una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
- Viene prevista una modalità alternativa alla vidimazione dei formulari tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso istituzionali delle Camere di Commercio (vedi nuovo sistema Vi.Vi.Fir).
- Viene modificato il regime sanzionatorio (art. 258). Ad esempio la mancata comunicazione della Dichiarazione MUD 2021 relativa ai rifiuti gestiti durante il 2020 (in scadenza quest'anno il 16/06/2021) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000€.

pag. 1 di 5

2021-XX Bianco circolare RG-SH.dotx

2021-10 Circolare Ecologia YC.docx

Studio Gadler S.r.l. - Via Graberi n°12/A
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel.: 0461/512522 - Fax.: 0461/539312

www.studiogadler.it
E-mail: info@studiogadler.it
PEC: pec.gadler@pec.gadler.it

C.F. - P. Iva n° Reg. Imp.:
TN 01839270228

Sede Legale - Via Rosmini n° 33
38057 Pergine Valsugana (TN)
Cap. Soc. 10.000,00 € i.v.

Vi.Vi.Fir:

VIDIMAZIONE VIRTUALE DEI FORMULARI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

È stato attivo il servizio Vi.Vi.Fir che consente alle aziende e agli Enti di produrre e vidimare in modo autonomo il formulario di Identificazione dei rifiuti. Il sistema on line è reso disponibile gratuitamente dalle Camere di Commercio (<https://vivifir.ecocamere.it>).

Il sistema permette alle aziende, in via alternativa alla vidimazione fisica dei blocchi formulari presso gli sportelli camerali (che rimane al momento sempre possibile), la creazione e vidimazione on line del formulario.

L'accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE). Al momento del primo accesso il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa.

Il rappresentante dell'impresa o dell'ente, una volta inseriti i dati anagrafici, può delegare una o più persone interne all'azienda o consulenti esterni, ad operare nel sistema.

Al momento della registrazione il sistema Vi.Vi.Fir genera, su richiesta degli utenti, uno o più "fascicoli virtuali", identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

Il sistema dopo avere generato il numero univoco del formulario consente all'utente di produrre un modello *prefincato*, in formato conforme al consueto format stabilito dal *D.M. 145/1998*, contraddistinto però dalla presenza di un QR Code.

In occasione del trasporto dei rifiuti o ritiro da parte di un trasportatore terzo autorizzato, il formulario vidimato virtualmente (Vi.Vi.Fir) dovrà essere stampato in duplice copia (formato A4), per essere compilato manualmente o stampato mediante apposito gestionale o file di dati. Al momento del trasporto, un formulario firmato rimarrà al produttore/detentore del rifiuto, mentre l'altro accompagnerà il rifiuto e rimarrà all'impianto di destinatario. Gli altri soggetti coinvolti (trasportatore e produttore/destinatario) riceveranno una fotocopia del formulario Vi.Vi.Fir completa in tutte le sue parti.

Le tempistiche e modalità di gestione, registrazione e conservazione del formulario Vi.Vi.Fir sono le medesime del formulario vidimato in quattro copie esemplari.

SCARICHI IDRICI:

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SOSTANZE PERICOLOSE AI SENSI ART. 78, COMMA 13 DEL D.LGS. 152/2006

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di politica delle acque con l'adozione tra l'altro di misure specifiche per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente. Con successive Decisioni e Direttive è stato istituito un elenco di sostanze pericolose prioritarie che è stato recepito a livello nazionale.

L'art. 78, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, prevede l'obbligo di riduzione o eliminazione di dette sostanze pericolose prioritarie negli scarichi idrici in fognatura, acque superficiali o dispersione in suolo, anche dovuti a rilasci in forma diffusa o possibili perdite, secondo le tempistiche indicate in tabella.

L'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) della Provincia Autonoma di Trento chiede alle aziende di verificare l'eventuale utilizzo di dette sostanze nei cicli produttivi. Qualora se ne riscontri la presenza nelle materie prime o come sottoprodotti, l'azienda è tenuta a presentare entro il 31 luglio 2021, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considera i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Le aziende che non invieranno tale documentazione saranno ritenute prive di tali sostanze.

Sostanze PP per le quali si prevede l'ELIMINAZIONE negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite entro il 20/11/2021		Sostanze P per le quali si prevede la RIDUZIONE negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite entro il 20/11/2021		Sostanze E per le quali si prevede l'ELIMINAZIONE dell'inquinamento delle acque entro il 20/11/2021	
85535-84-8	Cloroalcani C10-C13	15972-60-8	Alacloro	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 N.A. 50-29-3 127-18-4 79-01-6 56-23-5	Antiparassitari ciclodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin DDT totale** para-para-DDT Tetracloroetilene Tricloroetilene Tetracloruro di carbonio
120-12-7	Antracene	1912-24-9	Atrazina		
7440-43-9	Cadmio e composti	71-43-2	Benzene		
32534-81-9	Difeniletere bromato*	470-90-6	Clorfen-vinfos		
115-29-7	Endosulfan	2921-88-2	Clorpirifos (Clorpirifos etile)		
118-74-1	Esacoloro-benzene	107-06-2	1,2-Dicloroetano		
87-68-3	Esacoloro-butadiene	75-09-2	Dicloro-metano		
608-73-1	Esacoloro-cicloesano	117-81-7	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)		
N.A.	Idrocarburi policiclici aromatici	330-54-1	Diuron		
50-32-8	Benzo(a)pirene	206-44-0	Fluorantene		
205-99-2	Benzo(b)fluorantene	34123-59-6	Isopro-turon		
207-08-9	Benzo(k)fluoranthene	91-20-3	Naftalene		
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	7440-02-0	Nichel e composti		
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	140-66-9	Ottifenolo (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutilfenolo)		
7439-97-6	Mercurio e composti	87-86-5	Pentaclorofenolo		
84852-15-3	4-Nonilfenolo	7439-92-1	Piombo e composti		
608-93-5	Pentaclorobenzene	122-34-9	Simazina		
36643-28-4	Tributilstagno composti (Tributilstagno catione)	12002-48-1	Triclorobenzeni		
		67-66-3	Triclorometano		
		1582-09-8	Trifluralin		

NOTE:

(*) Il difeniletere bromato comprende la somma dei congeneri 28, 47, 99,100, 153 e 154.

(**) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis (p-clorofenil)etano , 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)- 2-(p-clorofenil)etano, 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano.

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEI REFLUI PRODUTTIVI

**LE AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA RILASCIATE DAL COMUNE PRIMA DEL
20/04/2018 POSSONO ESSERE RINNOVATE ESCLUSIVAMENTE SECONDO LE
MODALITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE (AUT)**

Le Autorizzazioni allo scarico dei reflui produttivi in pubblica fognatura, acque superficiali o dispersione in suolo, rilasciate dal Comune prima del 20/04/2018 (validità 4 anni), possono essere rinnovate esclusivamente secondo le modalità dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT), tramite apposita domanda telematica da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

L'AUT è il provvedimento unico previsto dalla Legge provinciale sulla Valutazione dell'impatto ambientale, che comprende e sostituisce le autorizzazioni in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici produttivi e le attività di gestione dei rifiuti (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti presso l'azienda).

La trasmissione della domanda rinnovo deve avvenire esclusivamente in modo telematico attraverso lo sportello informatico raggiungibile dal Portale dei Servizi online della Provincia Autonoma di Trento (www.servizionline.provincia.tn.it).

L'accesso allo sportello informatico può essere effettuato con CPS, utilizzando la propria Carta Provinciale dei Servizi o una qualsiasi Carta Nazionale dei Servizi attivata. È possibile accedere anche con SPID, utilizzando le proprie credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale, rilasciate da uno dei gestori di identità digitale accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico secondo le nuove modalità per il rilascio dell'AUT può essere presentato anche da un consulente esterno appositamente delegato dal Legale rappresentante dell'azienda.

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) verificherà la congruità dei dati contenuti nella domanda di rinnovo (es. volume massimo autorizzato allo scarico, tipologia di depurazione in relazione all'attività svolta, etc.), rispetto a quanto dichiarato dall'azienda in occasione delle comunicazioni annuali sui volumi scaricato e pratiche presentate agli Enti.

Il procedimento si deve concludere entro 90 giorni, salvo sospensioni dei termini per verifiche interne, richieste di integrazioni o proroghe dovute all'emergenza sanitaria in corso, con il rilascio dell'AUT che avrà una validità di 15 anni; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E POSSIBILE SOSTITUZIONE DI ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE AI SENSI ART. 271, COMMA 7-BIS DEL D.LGS. 152/2006

Le aziende che utilizzano prodotti contenenti sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H30D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd) o sostanze con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, ossia quelle classificate come sostanze estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, devono inviare all'APPA apposita documentazione tecnica entro il 28 agosto 2021. Le aziende che non invieranno tale documentazione saranno ritenute prive di tali sostanze.

La lista ufficiale delle sostanze estremamente preoccupanti ("candidate list") è pubblicata e aggiornata costantemente da ECHA (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>).

In seguito alla trasmissione della comunicazione, l'azienda sarà tenuta a presentare apposita domanda di autorizzazione nei tempi richiesti di APPA e comunque entro l'1 gennaio 2025. L'adeguamento, anche su richiesta dell'ente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo o modifica sostanziale dell'autorizzazione presentate prima dell'1 gennaio 2025.

Gli stabilimenti che utilizzano dette sostanze nei cicli produttivi e dispongono dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale dovranno presentare, entro il 28 agosto 2023, una domanda di autorizzazione in via ordinaria.

Studio Gadler rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni in merito.